



Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

LA RIFORMA DELLO SPORT
NOVITÀ OPERATIVE IN VIGORE DAL 01/07/2023
PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1 PREMESSA

In data 01/07/2023 sono diventate operative gran parte delle disposizioni di uno dei decreti attuativi della Riforma dello Sport, il D. Lgs. 28/02/2021 n. 36. Le novità introdotte dal decreto sono particolarmente rilevanti per il mondo sportivo, interessando soprattutto:

- l'inquadramento civilistico degli enti sportivi dilettantistici;
- la nuova disciplina del lavoro sportivo, anche sotto il profilo tributario.

A fronte di ciò, gli enti sono tenuti ad adeguare alla nuova disciplina:

- i propri statuti;
- i rapporti che intrattengono con le diverse figure professionali che lavorano o collaborano con l'ente.

Decreto legislativo correttivo

Il quadro normativo sulla materia è stato ulteriormente innovato ad opera del D. Lgs. 29/08/2023 n. 120, pubblicato sulla G.U. 04/09/2023 n. 206 e in vigore dal 05/09/2023 (ampiamente preannunciato dagli organismi competenti già nelle more dell'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2021); attraverso tale intervento normativo sono state apportate numerose modifiche, sia al D. Lgs. 36/2021 che al D. Lgs. 39/2021, nonché agli altri decreti attuativi della Riforma dello Sport.

2 PROFILI CIVILISTICI

Prima della Riforma dello Sport, i requisiti per la costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica erano contenuti nell'art. 90 della L. 289/2002. Numerose disposizioni di tale articolo sono state abrogate e trasferite, con alcune modifiche, nel D. Lgs. 36/2021.

2.1 FORMA GIURIDICA

L'ente sportivo dilettantistico può assumere esclusivamente una delle seguenti forme giuridiche:

- associazione sportiva (con personalità giuridica o priva di personalità giuridica);
- società di capitali (non oggetto della presente circolare);
- cooperativa (non oggetto della presente circolare);



Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

- ente del Terzo Settore (non oggetto della presente circolare).

Le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella propria denominazione sociale la finalità sportiva e la qualificazione dilettantistica dell'attività (cioè nella denominazione dell'ente devono comparire le parole "sportiva" e "dilettantistica")

2.2 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto, in cui devono essere espressamente indicati i seguenti elementi:

- sede legale;
- denominazione;
- oggetto sociale;
- rappresentanza legale;
- assenza di fini di lucro;
- norme sull'ordinamento interno;
- obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e delle relative modalità di approvazione da parte degli organi statutari;
- modalità di scioglimento dell'associazione;
- obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Oltre alla disciplina specifica prevista dal D. Lgs. 36/2021, rimane applicabile anche l'ordinaria disciplina prevista in tema di associazioni dal codice civile.

Adeguamento statutario - Termine del 31.12.2023

La Riforma dello Sport originariamente non riconosceva agli enti sportivi esistenti un periodo transitorio per adeguare i propri statuti alla nuova disciplina. In assenza di specifiche disposizioni in merito, le nuove disposizioni sono entrate in vigore in data 01/07/2023 per cui, da tale data, gli enti avrebbero dovuto disporre di statuti a norma.

Nell'ottica di agevolare i sodalizi sportivi, il D. Lgs. correttivo 120/2023 consente agli enti esistenti di adeguare i propri statuti entro il 31/12/2023. Il mancato adeguamento entro tale data porterà alla cancellazione d'ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

Le modifiche statutarie effettuate entro il 31/12/2023 per adeguarsi alle novità della Riforma dello Sport sono esenti dall'imposta di registro (si segnala che se, con l'occasione delle modifiche rese "obbligatorie" dalla riforma, lo Statuto viene modificato anche con riferimento a pattuizioni diverse, si ritiene che tale esenzione non operi).



Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista
Revisore Legale*

Per quanto riguarda i soggetti neo-costituiti, la mancata conformità dello statuto a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione nel RASD.

2.3 OGGETTO SOCIALE

Le novità più rilevanti apportate dalla Riforma dello Sport in materia di clausole statutarie riguardano l'oggetto sociale.

Oggetto sociale	
Art. 90, comma 18, lett. b) della L. 289/2002	Art. 7, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2021
"l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica"	"l'oggetto sociale con <u>specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale</u> dell'organizzazione <u>e gestione</u> di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese <u>la formazione</u> , la didattica, <u>la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica</u> "

L'intervento del D. Lgs. 36/2021 da un lato precisa meglio le caratteristiche dell'oggetto sociale, mentre dall'altro introduce nuovi elementi di cui tenere conto. In particolare:

- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche devono essere esercitate in via stabile e principale; le associazioni e le società possono esercitare anche attività diverse, che devono però rimanere secondarie rispetto all'oggetto principale;
- l'attività sportiva dilettantistica non si esaurisce nell'attività agonistica, ma comprende anche formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva.

Attività secondarie e strumentali

Tradizionalmente la copertura dei costi dell'attività sportiva dell'ente dilettantistico si basa sulle quote associative e sui corrispettivi specifici decommercializzati, sui proventi dell'attività pubblicitaria e di sponsorizzazione e sullo svolgimento di altre attività commerciali a supporto dell'attività sportiva.

Al fine di garantire l'esercizio di attività che assicurino la copertura dei costi dell'attività sportiva di base, l'art. 9 del D. Lgs. 36/2021 prevede che le associazioni e società sportive dilettantistiche possano esercitare attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che:

- l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- tali attività abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali, secondo limiti e criteri definiti con un DPCM non ancora emanato.

Il D. Lgs. correttivo 120/2023 ha previsto che il mancato rispetto dei citati criteri per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d'ufficio dal RASD.



Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

In base all'art. 9, comma 1-bis del D. Lgs. 36/2021, sono in ogni caso esclusi dal computo dei citati limiti i proventi derivanti da:

- sponsorizzazioni;
- rapporti promo-pubblicitari;
- cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- gestione di impianti e strutture sportive.

2.4 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Nello statuto deve essere espressamente prevista l'assenza di fini di lucro; in particolare, eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Sono inoltre vietate le distribuzioni, anche indirette, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In ordine alle fattispecie che costituiscono distribuzione indiretta di utili, l'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 36/2021 rinvia alla disciplina dell'impresa sociale¹.

2.5 INCOMPATIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche non possono ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

¹ E' considerata in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

3 REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'applicazione della disciplina di favore riservata agli enti sportivi dilettantistici, anche e soprattutto per quanto attiene ai profili tributari, è legata alla presenza di due condizioni:

- il riconoscimento ai fini sportivi dell'attività svolta;
- la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica.

La Riforma dello Sport interviene sensibilmente in materia, agendo su due direttrici:

- da un lato, viene previsto che le associazioni e le società sportive dilettantistiche ottengono il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva (art. 10 del D. Lgs. 36/2021);
- dall'altro lato, la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'ente sportivo avviene attraverso l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), tenuto presso il Dipartimento per lo sport e operativo dal 31/08/2022; il nuovo Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro tenuto presso il CONI.

Il Registro è ospitato su una piattaforma dedicata, raggiungibile al link <https://registro.sportosalute.eu/#/login>.

Acquisto della personalità giuridica

L'iscrizione nel Registro consentirà anche di ottenere la personalità giuridica tramite l'intervento del notaio, quando saranno emanate le relative disposizioni attuative.

A questo proposito, il D. Lgs. correttivo 120/2023 ha fissato in € 10.000 l'importo del patrimonio minimo per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel RASD e ha regolato il rapporto tra la pregressa personalità giuridica acquisita ai sensi del DPR 361/2000 oppure del D. Lgs. 117/2017 e l'iscrizione al RASD.

4 LAVORO SPORTIVO - PROFILI CIVILISTICI

La Riforma dello Sport interviene sensibilmente anche sulla disciplina relativa ai rapporti di lavoro sportivo, che precedentemente si presentava priva di regole unitarie, dettando una disciplina organica in materia, dal punto di vista civilistico, fiscale e previdenziale.

Le principali novità in ambito lavoristico riguardano:

- la definizione di "lavoratore sportivo" e la disciplina dei rapporti di lavoro;
- le tipologie di lavoro sportivo (subordinato e autonomo) nei settori professionistici e nell'area del dilettantismo;
- il volontariato nell'ambito delle prestazioni sportive;



Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

- la definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

4.1 NOZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO

Il lavoratore sportivo è definito come colui che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo e in qualità di:

- atleta;
- allenatore;
- istruttore;
- direttore tecnico;
- direttore sportivo;
- preparatore atletico;
- direttore di gara.

Rientra, inoltre, nel novero dei lavoratori sportivi ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

Il D. Lgs. correttivo 120/2023 ha specificato che il lavoratore sportivo è tale se:

- svolge l'attività a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo (ossia ente iscritto al RASD, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, società Sport e Salute SpA o di altro soggetto tesserato);
- esercita le mansioni (anche ulteriori a quelle sopra indicate) svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate (ma non degli Enti di Promozione Sportiva), sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono riportate in un elenco approvato con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle comunicazioni inviate entro il 31/12 di ogni anno dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico); in mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall'ambito del lavoro sportivo i soggetti che:

- svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale;



Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

- svolgono mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi, come, ad esempio, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori, ecc., i cui rapporti sono regolati dalle norme di diritto comune;
- forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio è necessario essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Tipologie contrattuali

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di:

- lavoro subordinato (art. 2094 c.c.);
- lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c.

4.2 LAVORO SPORTIVO SUBORDINATO

Per i contratti di lavoro subordinato sportivo è dettata una disciplina speciale, comune al settore professionistico e dilettantistico (art. 26 del D. Lgs. 36/2021).

Sono previste numerose deroghe rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato (ad esempio in materia di licenziamento).

Il lavoro sportivo di tipo subordinato può essere a tempo indeterminato oppure a termine; il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa:

- la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;
- la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva.

4.3 LAVORO SPORTIVO AUTONOMO

Nell'ambito del lavoro sportivo autonomo, è possibile l'instaurazione di:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c., fonte di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis del TUIR);
- rapporti con soggetti titolari di partita IVA, fonte di redditi di lavoro autonomo professionale (art. 53, comma 1 del TUIR).

Lavoro autonomo occasionale



Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista
Revisore Legale*

Per effetto di quanto previsto dal D. Lgs. correttivo 120/2023, ricorrendone i presupposti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e la società Sport e Salute SpA possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

4.4 LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DILETTANTISTICO

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente (art. 28 del D. Lgs. 36/2021):

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (il D. Lgs. correttivo 120/2023 ha previsto l'innalzamento di tale limite da 18 a 24 ore settimanali);
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

In assenza delle citate condizioni è comunque possibile stipulare contratti di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ma in tal caso non opera la presunzione legale di lavoro autonomo, che ha l'effetto di porre l'onere di dimostrare la diversa natura del contratto a carico di chi voglia riqualificarlo come lavoro subordinato.

4.5 VOLONTARI

Le associazioni sportive possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport:

- in modo personale, spontaneo e gratuito;
- senza fini di lucro, neanche indiretti;
- esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. correttivo 120/2023, al volontario possono essere rimborsate:



Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

- esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente;
- anche a fronte di un'autocertificazione di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, purché non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Al fine di circoscrivere eventuali contenziosi che potrebbero sorgere in ordine alla genuinità di tali rapporti, potrebbe essere opportuno il rilascio da parte del volontario di una dichiarazione sottoscritta in cui lo stesso indica la propria intenzione di svolgere attività in favore dell'ente con spirito volontaristico (specificando le attività svolte e la loro gratuità).

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

Il tesseramento del volontario presso le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva garantisce la copertura infortunistica ed evita la necessità dell'obbligo assicurativo presso l'INAIL.

Per le associazioni sportive dilettantistiche che non siano anche Enti del Terzo Settore, non sussiste, per ora, l'obbligo procedere all'attivazione del registro dei volontari.

5 LAVORO SPORTIVO - PROFILI PREVIDENZIALI

La Riforma dello Sport interviene anche sotto il profilo della disciplina previdenziale applicabile ai rapporti di lavoro sportivo.

5.1 REGIME CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTI

Nel settore dilettantistico:

- i lavoratori subordinati sportivi sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'Inps e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del D. Lgs. 30/04/1997 n. 166 (recante la definizione del regime pensionistico per gli iscritti al "Fondo pensioni per gli sportivi professionisti" istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Enpals, Ente confluito nell'INPS dal 2012)
- i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Gestione separata INPS



Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Per i predetti lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo (siano essi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure professionisti autonomi titolari di partita IVA), l'obbligo contributivo si applica "sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui". Tale agevolazione contributiva non si applica ai lavoratori subordinati sportivi dell'area del dilettantismo.

L'aliquota contributiva di base (cui vanno sommate quelle aggiuntive ordinarie in base al rapporto di lavoro), applicata sulle somme eccedenti € 5.000, è stabilita in misura pari al:

- 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;
- 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS per collaboratori e autonomi con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

L'agevolazione opera sull'imponibile contributivo, restando ferma la misura dell'aliquota applicabile.

5.2 CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI MINORI DIMENSIONI

Al fine di agevolare le piccole realtà sportive dilettantistiche nell'assolvimento dei nuovi obblighi derivanti dalla disciplina sul lavoro sportivo, il D. Lgs. correttivo 120/2023 ha istituito un contributo:

- in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel RASD, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del contributo hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a € 100.000;
- commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Il contributo spetta nel rispetto del regime de minimis (Regolamento UE 18.12.2013 n. 1407) ed è iscritto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Disposizioni attuative

Con successivo DPCM o decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, verranno stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo, nonché definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto.

6 LAVORO SPORTIVO - TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI

L'obbligo assicurativo presso l'INAIL è previsto per i lavoratori subordinati sportivi, anche qualora



Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

sussistano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze assicurative.

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. correttivo 120/2023, invece, vige l'obbligo assicurativo di cui all'art. 51 della L. 289/2002 (che comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento di attività sportiva dai quali sia derivata la morte o un'inabilità permanente) per:

- i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari.

7 COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di associazioni sportive dilettantistiche può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 37 del D. Lgs. 36/2021).

Si tratta, in linea generale, delle attività svolte dal personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità e agli altri adempimenti amministrativi dell'ente. Tali mansioni non sono qualificabili come sportive ed i lavoratori non sono qualificabili come "lavoratori sportivi".

Tra i soggetti in esame non rientrano, tuttavia, coloro che forniscono prestazioni di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Per le mansioni predette, l'instaurazione di un rapporto di collaborazione "può" avvenire "ricorrendone i presupposti". La norma lascerebbe quindi spazio anche ad altre tipologie contrattuali (ad esempio il lavoro subordinato).

Profili previdenziali e assicurativi

In relazione ai rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale, viene prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale, con la possibilità di usufruire delle medesime agevolazioni sopra indicate per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi.

A tali rapporti si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 5, commi 2 e 3 del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38, con cui si prevede che ai fini dell'assicurazione INAIL:

- il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR 1124/65;
- il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

8 TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO



Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Nell'ambito della Riforma dello Sport, il D. Lgs. 36/2021 modifica, a decorrere dal 01/07/2023, alcune disposizioni del TUIR. In particolare:

- è abrogata la parte dell'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, relativa all'inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale non professionali;
- è soppresso il comma 3 dell'art. 53 del TUIR, che regolava il trattamento dei redditi degli sportivi professionisti derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo ex L. 91/81 (legge che viene parimenti soppressa);
- è introdotta la nuova lett. a) all'art. 53, comma 2 del TUIR, che inquadra tra i redditi di lavoro autonomo non professionali quelli derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.

A fronte della parziale abrogazione del citato art. 67 del TUIR, a decorrere dal 01/07/2023, i rapporti finora assoggettati a tale disciplina devono essere inquadrati nelle diverse categorie definite dal D. Lgs. 36/2021 (lavoro subordinato o lavoro autonomo), con conseguente modifica del regime fiscale.

8.1 SOGLIA DI ESENZIONE FISCALE FINO A 15.000,00 EURO

Per il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, viene prevista una soglia di esenzione fiscale fino all'importo complessivo annuo di € 15.000 (art. 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021).

L'agevolazione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di € 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. Oltre l'importo di 15.000,00 euro si applicheranno le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali erariali e di addizionali IRPEF regionale e comunale.

Autocertificazione dei compensi percepiti

Al fine di monitorare l'eventuale superamento della soglia, all'atto del pagamento, il lavoratore sportivo rilascia un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Periodo transitorio

La tassazione dei compensi percepiti per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico risente del fatto che per quanto riguarda il periodo d'imposta 2023 convivono due discipline fiscali differenti; in



Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

particolare, tali compensi:

- sono considerati redditi diversi, con soglia di non imponibilità fino a € 10.000, se percepiti nel periodo 01/01/2023 – 30/06/2023;
- sono considerati redditi di lavoro subordinato o a questi assimilati, oppure di lavoro autonomo, a seconda della categoria contrattuale in cui sono inquadrati, se percepiti nel periodo 01/07/2023 – 31/12/2023, con soglia di non imponibilità fino a € 15.000.

Per espressa disposizione normativa, per i lavoratori sportivi dilettanti che nel 2023 percepiscono compensi sia nel primo che nel secondo semestre l'ammontare escluso dalla base imponibile non può superare, in ogni caso, l'importo di € 15.000; in altre parole, i due limiti (€ 10.000,00 relativamente al primo semestre e € 15.000 relativamente al secondo semestre) non sono cumulabili.

8.2 PREMI AGLI SPORTIVI

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 2 del DPR 600/73 (art. 36, comma 6-quater del D. Lgs. 36/2021).

Tali somme sono quindi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 20%.

8.3 ESENZIONE DALLA BASE IMPONIBILE IRAP

Il D. Lgs. correttivo 120/2023 ha introdotto una specifica agevolazione IRAP, applicabile a tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di € 85.000, per effetto della quale, entro tale limite, tali somme non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

9 SICUREZZA DEI LAVORATORI SPORTIVI E DEI MINORI

Ai lavoratori sportivi si applicano le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al D. Lgs. 81/2008), in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva, consistenti nei seguenti obblighi:

- effettuare la valutazione dei rischi e redigere l'apposito documento di valutazione (c.d. DVR);



Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

- assicurare la presenza di un servizio di prevenzione e protezione efficace e nominare le principali figure partecipi della sicurezza (RSPP - responsabile servizio prevenzione e protezione, RLS - responsabile dei lavoratori per la sicurezza);
- programmare e assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria (nomina del medico competente);
- provvedere alla fornitura dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in base al loro ruolo e al loro grado di responsabilità (garantendo adeguata formazione per emergenze antincendio e primo soccorso).

Il lavoratore sportivo, che svolga prestazioni di carattere non occasionale, è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive.

L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente (art. 2, comma 1, lett. h) D. Lgs. 81/2008), il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori a € 5.000 si applicano le disposizioni dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs 81/2008: avranno facoltà, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Rimangono applicabili, in quanto compatibile, le norme sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo in base alla legislazione già vigente.

Tutela della salute e sicurezza dei minori

Sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, che comportano da parte delle società e associazioni sportive il rispetto dei seguenti obblighi:

- designazione di un responsabile della protezione dei minori;
- comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

Nel caso di minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014, che impone la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale ai soggetti che intendono impiegare personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'inesistenza di condanne per reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico,



Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e adescamento di minorenni (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale), ovvero di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Le società o associazioni sportive che non adempiono a tale obbligo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 10.000 a euro 15.000.